

**Atto di accordo ai sensi dell'articolo 11 legge 7 agosto 1990 n. 241,
a valere anche quale contratto di transazione,**

tra

Comune di Casalgrande, con sede in 42013 Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Sindaco Giuseppe Daviddi, nato a Casalgrande RE il 13 settembre 1964, codice fiscale DVD GPP 64P13 B893V, del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo MO il 01 luglio 1968, codice fiscale BRB GLN 68L01 I462R, del Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici Claudia Di Sano, nata a Palazzolo sull'Oglio BS il 25 maggio 1975, codice fiscale DSN CLD 75E65 G264A, elettivamente domiciliati, per le cariche rispettivamente rivestite, presso la sede del Comune che rappresentano, i quali sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione della Giunta Comunale di Casalgrande n. _____ in data _____, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "*Comune*", da una prima parte

e

Mirco Montanari nato a Sesto San Giovanni MI l'8 giugno 1934, codice fiscale MNT MRC 34H08 I690R, residente in Casalgrande RE alla via Statutaria 46/D, **Maria Luigia Bestetti** nata a Monza il 10 ottobre 1933, residente in Casalgrande RE, alla via Statutaria 46/D, codice fiscale BST MLG 33R50 F704F, **Umberto Mareggini** nato a Toano RE il 16 febbraio 1952, residente in Casalgrande RE alla via Statutaria 46/B, codice fiscale MRG MRT 52B16 L184S, nel seguito, ove considerati unitariamente, "*Montanari, Bestetti, Mareggini*", da una seconda parte,

dato atto da parte del Comune che (I)

- I.1** mediante dichiarazioni rilasciate in allegato alla concessione edilizia n. 63 in data 12 maggio 1977 nonché in allegato all'atto di donazione 26 ottobre 1977 n. rep. 16532, racc. n. 7340, Umberto Mareggini, Mirco Montanari, Maria Luigia Bestetti e Ivo Alessi si sono obbligati ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria al servizio delle abitazioni che all'epoca andavano edificando nell'ambito di Casalgrande Alto del Comune di Casalgrande, lungo la via Statutaria;
- I.2** in data 12 agosto 1980 il Comune di Casalgrande, a fronte di loro richiesta prot. 281 del 1 luglio 1977, ha rilasciato a Umberto Mareggini, Mirco Montanari, Maria Luigia Bestetti e Ivo Alessi la concessione edilizia n. 77 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente punto I.1;
- I.3** in periodo successivo alla realizzazione di opere di urbanizzazione di cui al precedente

punto I.1 il Comune ha ricevuto segnalazioni in ordine ad asserite difformità di quanto realizzato da Montanari, Bestetti, Mareggini e Alessi rispetto al titolo abilitativo n. 77 rilasciato in data 12 agosto 1980;

- I.4** verificata in più occasioni la difficoltà di eseguire, con gli strumenti a disposizione del Comune, un accertamento tecnico corretto, il Comune ha conferito incarico ad un esperto topografo il quale ha rassegnato al Comune, in data 13 febbraio 2012 al n. 1867 P.G., gli elaborati risultanti dal lavoro di rilievo, elaborati che evidenziano difformità tra quanto previsto dalla Concessione Edilizia n. 77 del 12 agosto 1980 e quanto effettivamente realizzato dai titolari di quella concessione edilizia;
- I.5** sulla base dei rilievi tecnici di cui al precedente punto I.4, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune ha assunto l'ordinanza n. 18 in data 27 febbraio 2013, ordinanza da aversi qui per trascritta e integralmente richiamata, mediante la quale il Comune: **(i)** ha ordinato a Montanari, Bestetti, Mareggini *“di rimuovere entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica della presente, le opere eseguite in parziale difformità alla CE, situate sul terreno identificato catastalmente al fg. 23 mapp. 311 e mapp. 312 ubicato a Casalgrande alla via Statutaria e consistenti in “realizzazione della “piazzola” destinata a parcheggi in difformità a quella rappresentata nei grafici allegati alla C.E. n. 77/80”*; **(ii)** ha disposto a carico dei medesimi, di provvedere alla realizzazione *“dell’area di parcheggio pubblico in conformità a quanto previsto dalla concessione edilizia n. 77/80”*;

dato atto da parte di Montanari, Bestetti e Mareggini che (II)

- II.1** ritenendo illegittima l'ordinanza n. 18 in data 27 febbraio 2013 di cui al punto I.5, della precedente premessa (I), Montanari, Bestetti, Mareggini, con ricorso notificato in data 2 maggio 2013, ne hanno richiesto l'annullamento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Parma;
- II.2** il ricorso di cui al precedente punto II.1, da aversi qui per trascritto e integralmente richiamato, è articolato su due principali motivi, volti, tra il resto, a porre in discussione alcuni esiti del rilievo topografico e, dunque, la effettiva sussistenza delle difformità tra le opere di urbanizzazione realizzate e quanto oggetto della Concessione Edilizia n. 77 in data 12 agosto 1980;
- II.3** il ricorso di cui al precedente punto II.1 è stato ritualmente iscritto a ruolo e ha assunto il numero 140/2013 R.R.;

dato atto che (III)

- III.1** il Comune si è costituito nel giudizio n. 140/2013 R.R. contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendone la reiezione, con atti il cui contenuto deve intendersi qui

- trascritto e integralmente richiamato;
- III.2** il Tribunale Amministrativo Regionale ha trattenuto a decisione il ricorso n. 140/2013;
- III.3** con Ordinanza Collegiale n. 118/2019 Reg. Prov. Coll. in data 3 marzo 2019 il Tribunale Amministrativo Regionale ha così provveduto: “... *la disposta verifica*zione dovrà accertare l’effettiva difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto contenuto nella CE n. 77/80, e la possibilità di adeguarsi alle prescrizioni dell’ordinanza impugnata nel rispetto delle norme dell’attuale PRG; ad esito di tali operazioni, l’organismo individuato per la verifica*zione* dovrà depositare nel fascicolo di causa, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni stesse, la relazione conclusiva; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, dispone nuovamente la verifica*zione*, ... Individua, quale organismo verificatore, il Servizio Controllo Abusi Edilizi del Comune di Parma, ...”;
- III.4** il verificatore incaricato dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha depositato in data 5 luglio 2019 la propria “Relazione conclusiva operazioni di verifica*zione*”, Relazione da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta;
- III.5** fermo restando l’integrale richiamo di cui al precedente punto III.4, in ordine ai quesiti formulati dal Giudice, il Verificatore ha fornito le seguenti risposte: “*la disposta verifica*zione dovrà accertare l’effettiva difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto contenuto nella CE n. 77/80... ... In conclusione si stabilisce, in risposta al primo quesito, che le difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto contenuto nella CE n. 77/80 consistono nella: - difforme esecuzione della sede stradale prevista con larghezza costante pari a ml. 14,00, di cui ml. 12,10 destinati a carreggiata stradale denominata piazzola, per una minore larghezza variabile da circa 0,50 ml. circa all’imbocco e circa 5 ml. nella parte terminale; - difforme esecuzione della sede stradale prevista con larghezza costante pari a m. 8,00 di cui 7,10 ml. destinati a carreggiata, per una minore larghezza variabile e pari a circa 1,70 ml. nel punto più ristretto; - realizzazione incompleta delle canalizzazioni interessate con relativi pozzi d’ispezione e fondazioni dei pali per la pubblica illuminazione. Tali difformità sono univocamente riscontrabili nell’elaborato “Rilievo Planoaltimetrico del 27 ottobre 2001 Indicazioni limiti” (vedi documento di causa n., 27). Quesito 2. “... e la possibilità di adeguarsi alle prescrizioni dell’ordinanza impugnata nel rispetto delle norme dell’attuale PRG; in risposta al secondo quesito, si ritiene che non sia possibile adeguarsi alle prescrizioni dell’ordinanza impugnata nel rispetto delle norme dell’attuale PRG.”;
- III.6** Montanari, Bestetti, Mareggini hanno contestato e contestano le risultanze della verifica*zione*;
- III.7** l’udienza pubblica per la discussione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della

domanda proposta da Montanari, Bestetti e Mareggini con il ricorso n. 140/2013 R.R. è fissata per il giorno 17 giugno 2022;

considerato da parte del Comune che (IV)

- IV.1** nelle more del giudizio n. 140/2013 R.R., in periodo successivo al deposito della “*Relazione conclusiva operazioni di verifica*”, il Comune ha dato corso ad accertamenti volti a verificare la eventuale sussistenza di condizioni e presupposti di fatto che possano consentire di individuare una soluzione transattiva della controversia in atto, nel perseguimento dell’interesse pubblico: **(i)** a non protrarre un contenzioso oneroso; **(ii)** a non protrarre un contenzioso che, anche in ipotesi di decisione positiva per l’Amministrazione, condurrebbe ad esiti demolitori di parte dei manufatti di recinzione realizzati dai soggetti privati e, nel contempo, alla definizione di un assetto delle aree destinate all’utilizzo pubblico non sostanzialmente diverso, né fruibile in modo significativamente migliore, rispetto all’assetto attuale, consolidatosi in oltre quarant’anni di utilizzo da parte della collettività;
- IV.2** sotto quest’ultimo profilo il Comune evidenzia che, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, radicato nella corretta lettura ermeneutica del disposto dell’articolo 117 Cost., “*le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo... integrano, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale evocato nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivati dagli obblighi internazionali*”;
- IV.3** la CEDU ha costantemente interpretato l’articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (anche in presenza di illeciti edilizi dei quali si fosse resa responsabile la persona fisica proprietaria del bene) come norma che impone la regola del “*minimo mezzo*”, ovvero che impone la ricerca di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (così CEDU, 31 maggio 2011 in ricorso 46286/09, Maggio e altri c. Italia; CEDU, 07 giugno 2011 in ricorso 43549/08 e altri, Agrati e altri c. Italia; CEDU, 28 giugno 2018, ricorso 1828/06 e altri, GIEM srl e altri c. Italia);
- IV.4** la giurisprudenza richiamata ha consolidato il principio in ragione del quale la proprietà dei beni può subire misure direttamente o indirettamente ablatorie solo e soltanto se sussista “*un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito*”;
- IV.5** la decisione delle condotte da tenere nel pubblico interesse deve pertanto trovare guida nella lettura interpretativa di cui ai precedenti punti da IV.2 a IV.4 e deve di conseguenza, necessariamente, essere il frutto di una presupposta valutazione in ordine al rapporto di proporzionalità, assicurandosi che lo stesso sia “*ragionevole*” e verificando la possibilità di adottare misure “*meno restrittive*” della proprietà dei beni che siano comunque idonee al

perseguimento dello scopo e alla tutela dell'interesse pubblico nel complesso dei suoi profili;

- IV.6** all'esito di specifici accertamenti condotti in sito dal Settore Pianificazione Territoriale e dal Settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune, è emerso che: **(i)** l'attuale assetto della viabilità consente di reperire stalli di parcheggio pubblico in numero e per dimensioni tali da soddisfare gli standard minimi di parcheggio definiti dalla disciplina urbanistica regionale vigente al momento della realizzazione dell'intervento; **(ii)** l'attuale assetto della viabilità risponde alle norme funzionali e geometriche che presiedono alla costruzione delle strade, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.M. 5 novembre 2001;
- IV.7** non sussistono pertanto, anche allo stato attuale, carenze dotazionali di tipo qualitativo, quantitativo e funzionale asseritamente derivanti dalle lamentate difformità e che possano determinare conseguenze pregiudizievoli per la qualità della vita dei residenti nonché per la possibilità di un corretto utilizzo, conforme a legge, della strada, dei parcheggi e, di conseguenza, degli alloggi realizzati lungo la via Statutaria;
- IV.8** gli scostamenti rispetto alle tavole di progetto facenti parte integrante della Concessione Edilizia n. 77 del 12 agosto 1980 evidenziati dal Verificatore all'esito delle operazioni di cui alla precedente premessa (III), anche sulla scorta del rilievo topografico eseguito a suo tempo su incarico del Comune di cui al punto I.4 della precedente premessa (I), quand'anche venissero accertati come effettivi, presenterebbero comunque conformazione e allocazioni tali da non consentire, anche laddove venissero rimossi e si fosse ricondotto l'assetto della viabilità a quello rappresentato dagli elaborati della Concessione Edilizia, un effettivo miglioramento nella fruibilità degli stalli o nella percorribilità della carreggiata e, dunque, una concreta evoluzione positiva, sotto questo profilo, dell'assetto dotazionale;
- IV.9** l'assetto dotazionale della via Statutaria presenta, per contro, gravi criticità per quanto attiene l'assenza di illuminazione pubblica, di segnaletica verticale e di segnaletica orizzontale nonché per ciò che riguarda l'avanzato stato di degrado del tappeto e del sedime stradale, dei sottoservizi, delle griglie di raccolta delle acque meteoriche, criticità queste idonee tutte ad essere risolte attraverso interventi di carattere manutentivo non invasivi delle aree in privata fruizione;
- IV.10** l'eventuale accertamento, in sede giudiziale, della correttezza dei rilievi topografici acquisiti dal Comune e posti a base dell'ordinanza di cui al punto I.5 della premessa (I), comporterebbe l'esecuzione di interventi demolitori che determinerebbero l'arretramento di aree cortilive, attualmente di privata fruizione, in assenza di percepibili vantaggi per la

circolazione stradale e per l'assetto dotazionale, interventi che si porrebbero pertanto in contrasto con il principio di proporzionalità e del “*minimo mezzo*” di cui ai punti IV.2 a IV.4 della presente premessa IV;

IV.11 sussistono pertanto i presupposti di compatibilità urbanistica, patrimoniale e funzionale nonché di interesse pubblico per verificare la possibilità di dare risoluzione ad un contenzioso annoso e dall'esito incerto, nel rispetto dei principi fondamentali posti a base dell'agire amministrativo e, dunque, per la formulazione di una proposta volta alla definizione transattiva della controversia sulla base dei seguenti elementi: (i) definitivo consolidamento dell'attuale assetto della sede stradale e delle aree destinate a parcheggio; (ii) recepimento dell'assetto attuale in un as built delle opere pubbliche dotazionali; (iii) cessione gratuita in favore del Comune, previo opportuno frazionamento delle aree di sedime, delle opere pubbliche dotazionali di cui al precedente romanino (ii); (iv) realizzazione, a cura del Comune, degli ulteriori interventi dotazionali necessari per risolvere le criticità di cui al precedente punto IV.9, ponendo i relativi oneri, in via transattiva, a carico di Montanari, Bestetti, Mareggini e Alessi;

IV.12 è concorde intenzione del Comune da una parte, di Montanari, Bestetti, Mareggini da una seconda parte, all'esclusivo scopo di evitare la prosecuzione della lite in corso nonché l'instaurazione di ulteriori contenziosi, anche in sede giudiziale, dare luogo alla stipula di Atto di Accordo a valere quale contratto di transazione, con effetto di novazione, ai sensi degli articoli 1976 e 1230 e seguenti codice civile, secondo quanto previsto dalla successiva parte dispositiva del medesimo Atto di Accordo, transazione con effetto di novazione mediante la quale definire ogni e qualsiasi controversia tra loro insorta o insorgenda, null'altro avendo a pretendere gli uni dagli altri con riferimento ad atti posti in essere o a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione dell'Atto di Accordo, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto dal contratto di transazione che viene concluso con la stipulazione dell'Atto di Accordo medesimo;

dato atto che (V)

V.1 il Comune ha sottoposto a Montanari, Bestetti, Mareggini l'ipotesi di definizione transattiva della controversia riportata al punto IV.11 della precedente premessa IV;

V.2 Montanari, Bestetti, Mareggini hanno considerato accettabile la proposta, anche in considerazione della riqualificazione dell'assetto dotazionale della via Statutaria che la attuazione della stessa comporterebbe;

V.3 che sussistono i presupposti tecnici, giuridici, patrimoniali, urbanistici e di interesse pubblico per dare corso alla transazione della controversia di cui alle precedenti premesse

da (I) a (IV) alle condizioni dell'Atto di Accordo;

tanto premesso,

tra il Comune di Casalgrande da una parte,

Mirco Montanari, Maria Luigia Bestetti, Umberto Mareggini, da una seconda parte,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti.

- 1.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione dell'Atto di Accordo contenente contratto di transazione
- 1.2 Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto dei provvedimenti, degli atti e degli elaborati richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle Parti non abbia partecipato, provvedimenti, atti ed elaborati che integrano il presente Atto di Accordo quale suo elemento costitutivo. Le Parti confermano, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, ciascuna per quanto di propria competenza e negli stretti limiti degli impegni assunti antecedentemente alla stipula del presente Atto di Accordo, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni tutti assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto rappresenta elemento cognitivo acquisito per ciascuna delle Parti.

Articolo 2 - Consolidamento dello statu quo delle opere di urbanizzazione di via Statutaria. Obbligo di cessione gratuita delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione.

- 2.1 Ad esclusivo titolo transattivo e novando ogni rapporto precedente, le Parti concordano che lo stato di fatto delle opere di urbanizzazione realizzate lungo la via Statutaria in località Casalgrande Alto di Casalgrande, come rappresentato nei rilievi e negli elaborati acquisiti dal Comune di Casalgrande al n. 1867 P.G. in data 13 febbraio 2012 e confermato nella sua consistenza dal Verificatore con verbale a propria firma in data 17 giugno 2019, rimanga invariato e si consolidi in via definitiva per quanto attiene il sedime stradale, il suo andamento, la carreggiata, la allocazione e la morfologia delle aree di sosta e pertinenziali (nel seguito, "*Opere di Urbanizzazione*").
- 2.2 Il Comune, in ragione del sopravvenire del consolidamento dell'assetto definito con il presente Atto di Accordo nonché dell'interesse pubblico alla definizione transattiva della controversia ad esso connesso, secondo quanto evidenziato dalla sopraestesa premessa, revoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241,

l'ordinanza n. 18 in data 27 febbraio 2013 numero 2915 mediante la quale il Responsabile del 2° Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha ordinato a Montanari, Bestetti, Mareggini *“di rimuovere le opere eseguite in parziale difformità alla CE, situate sul terreno identificato catastalmente al fg. 23 mapp. 311 e mapp. 312 ubicato a Casalgrande alla via Statutaria e consistenti in “realizzazione della “piazzola” destinata a parcheggi in difformità a quella rappresentata nei grafici allegati alla C.E. n. 77/80”;* dispone altresì che le persone più sopra elencate: - *realizzino l'area di parcheggio pubblico in conformità a quanto previsto dalla concessione edilizia n. 77/80;* - *presentino, per la realizzazione degli interventi di completamento, la SCIA ai sensi del DPR 380/2001 s.m.i. e della L.R. 31/2002 s.m.i.”.*

- 2.3** Il Comune acquisisce gli elaborati di cui al precedente comma quali “as built” delle Opere di Urbanizzazione della via Statutaria, approvandoli come tali con la stipula del presente Atto di Accordo e con la deliberazione di Giunta Comunale che ha autorizzato detta stipula, dando atto che i medesimi elaborati vengono a costituire ed integrare la rappresentazione progettuale definitiva delle opere di urbanizzazione della via Statutaria alla data odierna, parametro di riferimento progettuale per futuri interventi da attuarsi sul sedime della medesima via Statutaria nonché elaborato di base per la redazione del frazionamento e la successiva cessione gratuita di cui ai successivi commi del presente articolo 2.
- 2.4** Montanari, Bestetti, Mareggini si obbligano, ciascuno per quanto attiene la parte del sedime delle Opere di Urbanizzazione in sua proprietà, a trasferire in favore del Comune, che dichiara di accettare alle condizioni tutte di cui all'Atto di Accordo, quali opere di urbanizzazione primaria, la proprietà delle aree di sedime delle Opere di Urbanizzazione di del presente articolo 2, graficamente individuate dagli elaborati di cui al medesimo comma precedente, assunti quali “as built” ai sensi del precedente comma. Anteriormente alla cessione Montanari, Bestetti, Mareggini si obbligano, in solido tra loro a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni opportuno frazionamento delle aree predette affinché possa procedersi alla determinazione esatta delle aree di sedime delle Opere di Urbanizzazione. La cessione di cui al presente comma 2.5 avrà ad oggetto, unitamente alle aree di sedime, la totalità delle opere dotazionali sulle stesse e nelle stesse insistenti.
- 2.5** Il trasferimento della proprietà delle Opere di Urbanizzazione e del relativo sedime di cui al precedente comma avverrà a titolo gratuito, trovando detta cessione adeguato sinallagma nel complesso delle intese definite tra le Parti con l'Atto di Accordo.
- 2.6** La proprietà dell'immobile di cui al comma precedente verrà trasferita al Comune entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Accordo.

- 2.7 L'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui al comma precedente verrà stipulato a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata a cura del Segretario del Comune ovvero di Notaio scelto da Montanari, Bestetti, Mareggini. Le spese dell'atto e i conseguenti oneri fiscali tutti saranno a carico di Montanari, Bestetti, Mareggini, in solido tra loro.
- 2.8 L'immobile di cui al comma precedente, opera di urbanizzazione, dovrà essere trasferito in proprietà al Comune, libero da persone e cose, immediatamente ed integralmente accessibile, libero da ipoteche, servitù e qualsivoglia onere reale.
- 2.9 Per quanto non esplicitamente pattuito ai commi del presente articolo 2 si rinvia alla disciplina normativa in materia di vendita e di promessa di vendita.

Articolo 3 - Obbligo di finanziamento della progettazione e della realizzazione di opere pubbliche costituenti dotazione territoriale, assunto da Montanari, Bestetti, Mareggini.

- 3.1 Mirco Montanari, Maria Luigia Bestetti e Umberto Mareggini con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, ad esclusivo titolo transattivo e novando ogni rapporto precedente, mediante la corresponsione al Comune della complessiva somma di euro 16.070,40 (sedicimilasettanta virgola quaranta), al netto di ogni eventuale imposizione fiscale su di essa gravante, si obbligano, in solido tra loro, nei confronti del Comune, al finanziamento della progettazione e della esecuzione di opere pubbliche costituenti opere di urbanizzazione e dotazione territoriale ai sensi della DAL 20 dicembre 2018 n. 186, da realizzarsi lungo la via Statutaria in località Casalgrande Alto di Casalgrande, opere pubbliche individuate in conformità a quanto previsto ai successivi commi 3.2 e 3.3.
- 3.2 Il finanziamento di cui al sopraesteso comma 3.1 verrà impiegato dal Comune, prioritariamente e salvo quanto previsto dal successivo comma 3.3, per la progettazione e la realizzazione, nel sito di cui al comma 3.1, delle opere di seguito indicate: (i) sistemazione delle aree di sosta e stazionamento in conformità a quanto rappresentato graficamente dall'elaborato planimetrico che si unisce all'Atto di Accordo quale suo Allegato A;
- 3.3 Nel caso in cui il Comune reputi necessario o comunque opportuno, in considerazione di prioritarie esigenze di interesse pubblico, modificare in tutto o in parte la destinazione dei finanziamenti di cui al sopraesteso comma 3.2, avrà facoltà di assumere la relativa deliberazione nel rispetto dei seguenti vincoli a carattere obbligatorio: (i) le opere dovranno comunque rientrare nella definizione di opere di urbanizzazione; (ii) le opere dovranno essere comunque ubicate all'interno dell'ambito di cui ai comma 3.1; (iii) anteriormente alla decisione dovrà essere acquisito il parere, obbligatorio ma non

vincolante, di Montanari, Bestetti e Mareggini o dei loro aventi causa in ordine alle nuove destinazioni dei finanziamenti di cui al presente articolo 3, parere da acquisirsi all'esito di un confronto in contraddittorio in merito a dette nuove destinazioni e fermi restando i vincoli di cui ai precedenti romanini (i) e (ii).

- 3.4** La somma di cui al sopraesteso comma 3.1 verrà corrisposta da Montanari, Bestetti e Mareggini in favore del Comune in un'unica soluzione entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo, al solo ed esclusivo fine di provvedere al finanziamento della progettazione e della esecuzione di dotazioni territoriali o comunque di opere di urbanizzazione, in conformità a quanto previsto dai sopraestesi commi da 3.1 a .3.3.
- 3.5** Il Comune dichiara di accettare il contributo al finanziamento di cui ai sopraestesi commi da 3.1 a 3.4 per il titolo ivi evidenziato, impegnandosi ad utilizzare la somma che verrà corrisposta da Montanari, Bestetti e Mareggini per provvedere al finanziamento della progettazione e della esecuzione di dotazioni territoriali o comunque di opere pubbliche di urbanizzazione in conformità a quanto previsto ai commi da 3.1 a 3.3.
- 3.6** La somma di cui al precedente comma 3.1 rimarrà definitivamente acquisita nella proprietà del Comune, con esclusione di qualsivoglia obbligo od onere di restituzione della stessa a Montanari, Bestetti, Mareggini, trovando detta corresponsione la propria giustificazione economica e giuridica nella natura sinallagmatica dei reciproci impegni assunti dalle parti con il presente Atto di Accordo e comunque nel titolo transattivo proprio del medesimo Atto di Accordo.

Articolo 4 - Transazione della controversia in atto e future.

- 4.1** Per effetto di quanto pattuito con il presente Atto di Accordo, il Comune, Montanari, Bestetti, Mareggini, dichiarano di avere definito in via transattiva ogni e qualsiasi controversia tra loro insorta o insorgenda e di null'altro avere a pretendere gli uni dagli altri con riferimento a quanto previsto dagli atti di cui alla premessa del presente Atto di Accordo e comunque ad atti posti in essere o a fatti verificatisi anteriormente alla sottoscrizione del presente Atto di Accordo inerenti l'oggetto della transazione, come definito dalla premessa del presente atto e qui, con la sola eccezione di quanto esplicitamente previsto dal presente Atto di Accordo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1976 e 1230 codice civile il presente Atto di Accordo costituisce novazione della totalità dei rapporti giuridici preesistenti tra il Comune, Montanari, Bestetti, Mareggini riferiti all'oggetto dell'Atto di Accordo medesimo.
- 4.2** Nel giudizio pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia

Romagna, Sede di Parma, le Parti dichiareranno congiuntamente essere venuto meno l'interesse alla decisione e dichiareranno la volontà che le spese di lite siano compensate. Il costo del contributo unificato rimarrà integralmente a carico di Montanari, Bestetti, Mareggini.

Articolo 5 - Registrazione. Spese e oneri fiscali.

Il presente Atto di Accordo sarà registrato integralmente nei suoi 7 articoli.

I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente atto sono integralmente compensate tra le Parti.

Il Comune evidenzia che, stante la sua natura di atto in parte sostitutivo e in parte integrativo di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241, il presente Atto di Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della Tabella del d.p.r. 131/1986, con applicazione dell'imposta in misura fissa laddove, come nel caso di specie, se ne richieda la registrazione.

Articolo 6 - Disposizione sulla privacy.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento gli interessati potranno contattare il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'articolo 37 del GDPR è disponibile scrivendo all'indirizzo dpo@tresinarosecchia.it. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo all'indirizzo privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultando il sito del Comune.

Articolo 7 - Allegato.

Costituisce Allegato A all'Atto di Accordo l'elaborato planimetrico denominato "Schema Sistemazione Area di Sosta".

Casalgrande, li _____

Comune di Casalgrande

(Mirco Montanari)

Il Sindaco

(Giuseppe Daviddi)

(Maria Luigia Bestetti)

Comune di Casalgrande

(Umberto Mareggini)

Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale

(Giuliano Barbieri)

Comune di Casalgrande
La responsabile del Settore
Patrimonio e Lavori Pubblici
(Claudia Di Sano)

L'avvocato Paolo Coli, in qualità di difensore del Comune di Casalgrande, e l'avv. Giuseppe Bursi, in qualità di difensore di Mirco Montanari, Maria Luigia Bestetti, Umberto Mareggini, dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà di cui all'articolo 13 comma 8 legge 31 dicembre 2012 n. 247 in relazione ai compensi e ai rimborsi delle spese maturati nel giudizio di cui in premessa e comunque ad esso conseguenti, sottoscrivendo la presente proposta esclusivamente a tal fine.

Reggio nell'Emilia, li _____

(avv. Giuseppe Bursi)

(avv. Paolo Coli)